



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carni,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Prencipato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Diniego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico

Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system

PAOLO GHERRI

RIASSUNTO

Il concetto di "patrimonio stabile" utilizzato nel CIC del 1983 risulta molto fragile sia dal punto di vista teoretico che pratico: poco individuabile in Diritto canonico e poco difendibile in Diritto civile. Per contro gli ordinamenti giuridici statuali offrono molte possibilità per proteggere speciali destinazioni dei beni, soprattutto immobiliari. I cann. 22 e 1284 §2,2° permettono e impongono di usare in modo pienamente 'canonico' il Diritto civile in materia di tutela dei beni.

PAROLE CHIAVE

Patrimonio stabile; beni ecclesiastici; canonizzazione legge civile

ABSTRACT

The concept of "stable patrimony" used in the 1983 CIC is very fragile both from a theoretical and a practical point of view: difficult to identify in canon law and difficult to defend in civil law. On the other hand, state legal systems offer many possibilities for protecting special destinations of assets, especially real estate. The canons 22 and 1284 §2,2° allow and impose the use of civil law in the matter of protection of goods in a fully 'canonical' way.

KEYWORDS

Stable patrimony; ecclesiasticals goods; civil law canonization

SOMMARIO: *1. Il patrimonio stabile – 1.1 Concetto ed elementi – 1.2. Presupposti del patrimonio stabile – 1.3. Ineffettività del concetto – 1.4. Diritto canonico in materia di beni – 2. Destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico – 2.1. Strumenti civilistici disponibili – 2.2. Aziendalizzazione delle attività – 2.3. Controllo degli Enti strumentali e delle attività aziendalizzate – 3. Per concludere.*

1. *Il patrimonio stabile*

Le presenti riflessioni in tema di patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico saranno animate principalmente dalla consapevolezza che, nel contesto in cui vengono proposte, l'attenzione principale non debba essere quella espressamente sistematico-canonistica quanto, invece, le concrete problematiche che *una parte* (soltanto) del patrimonio ecclesiastico si trova – innovativamente – a dover affrontare nel suo sempre più inevitabile interfacciamento con la *realtà commerciale, tributaria, giuslavoristica, previdenziale e risarcitoria* statale¹ che ormai lo egemonizza, oltre a rischiare di assorbirlo completamente al proprio interno, sino alla sua completa dissoluzione pratica, almeno in alcuni peculiari ambiti.

Non ci si soffermerà, pertanto, sulle questioni – quasi esclusivamente teoretiche, oltre che pressoché sempre *incidental*² – che da decenni appesantiscono la dottrina in tema di «patrimonio stabile», si cercherà invece di offrire qualche prospettiva più concreta sugli effettivi strumenti giuridici di efficace «tutela del patrimonio» delle persone giuridiche canoniche, partendo dalla consapevolezza che la problematica in oggetto non nasce *dall'interno* del Diritto canonico – e non appartiene al Diritto canonico come tale (*sic!*) – ma *si impone* al Diritto canonico *dall'esterno*, nel tentativo di «salvare» qualcosa dalle vicende giuridiche (italiane, *in primis*) che coinvolgono persone giuridiche pubbliche nella Chiesa, a partire dagli Istituti di vita consacrata.

¹ In merito è necessario *non ridurre* l'intera materia, e le problematiche connesse, al solo aspetto «concorsuale» dominante in dottrina (significativo in merito è lo studio, con ampia bibliografia: CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici e Procedure concorsuali. La rilevanza del 'patrimonio stabile' nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe-chiese.it), 9, 2015, poiché molte occasioni di perdita del patrimonio ecclesiastico provengono da altre origini, tendenzialmente molto meno propense a tutelare la parte convenuta in Giudizio: tali sono l'ambito civilistico del risarcimento di danni (per esempio, a seguito di Processo penale), sempre più spesso milionari, e quelli pubblicistici connessi all'area tributaria e contributiva. Ambiti nei quali ben difficilmente è possibile conseguire gli stessi esiti che, qualche volta, possono risultare accettabili in ambito di obbligazioni contrattuali tra privati (v. *infra*). Sarà questa consapevolezza, al tempo stesso articolata e globale, a reggere l'approccio delle presenti considerazioni e proposte.

² Il tema va infatti necessariamente trattato ogni qualvolta si debbano presentare i Cann. 1285 e 1291, come ben dimostrano tutti i manuali e trattati di Diritto canonico sul Libro V del *CIC*: JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, 1 ed., Giuffrè, Milano, 1997, pp. 130-132; IGNACIO PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Libro V del CIC. Bienes temporales de la Iglesia*, Siquem, Valencia, 2002, pp. 182-185; CRISTIAN BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Roma, 2007, pp. 222-223; VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova ed., a cura di ALBERTO PERLASCA, EDB, Bologna, 2011, pp. 256-259; JESÚS MIÑAMBRES, JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022, pp. 176-180.

1.1 Concetto ed elementi

Il primo rilievo da farsi in tema di patrimonio stabile – tanto più utile poiché generalmente trascurato dagli autori per motivi funzionali (v. *infra*) – è l'impossibilità d'ignorare che ogni tema economicamente rilevante dal punto di vista canonico non può essere compreso, anche oggi, al di fuori della storia di ciò di cui si tratta. Una storia che ha una precisa identità e nome: «sistema beneficiale»³; una storia che rispondeva ad un *solo* principio costitutivo: la *proprietà*. Una storia che conosceva la «mercatura» anziché il commercio; una storia nella quale i beni venivano «creati» anziché manipolati e trasportati; una storia caratterizzata da una grande assenza: quella dei «servizi»; una storia nella quale la «*oikonomia*» riguardava il «*particolare*» di ciascuno anziché il globale (falsamente) di tutti.

In questa prospettiva, sebbene il patrimonio stabile venga ordinariamente presentato come un'innovazione del *CIC* del 1983⁴, ciò può affermarsi solo dal punto di vista legislativo, visto che in dottrina se ne trovano tracce certe almeno dal 1932 (quindici anni dopo la promulgazione del *CIC*)⁵. Si tratta, in fondo, di un modo *più evoluto* per esprimere elementi e concetti propri del

³ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Il sistema beneficiale e il suo superamento dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni*, nel vol. ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *Il sostentamento del clero*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXVIII, LEV, Città del Vaticano, 1993, pp. 21-31; PIERLUIGI CONSORTI, *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento del clero*, Giappichelli, Torino, 2000; JEAN-PIERRE SCHOUPPE, s. v. *Beneficio eclesiástico*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (a cura di), *Diccionario general de Derecho canónico*, I, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 656-662.

⁴ Cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 130; DIEGO ZALBIDEA, *Patrimonio estable de la persona jurídica*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, V, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 979; VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 256-257; VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, a cura di VINCENZO MOSCA, Marcianum press, Venezia, 2010, p. 422.

⁵ Cfr. ADRIEN CANCE, *Le Code de Droit canonique. Commentaire succinct et pratique*, III, Gabalda et Fils, Paris, 1932, p. 264, n. 163b, ripreso in ambito spagnolo poco dopo (nel 1934) in una collaborazione dello stesso autore: «*Sin embargo, es menester que estos bienes formen parte del patrimonio estable de la persona moral; tales son ordinariamente los inmuebles, y, entre los muebles, los constituídos en capital*» (ADRIEN CANCE, MIGUEL DE ARQUER, *Il Código de Derecho canónico*, I, Liturgica Española, Barcelona, 1934, p. 967, n. 1013 b; enfasi originarie). Chiarissima in merito la prospettiva degli autori espressa nelle note nn. 2 e 3: «*Una cosa inmueble puede non formar parte del patrimonio estable de la persona moral; si por ejemplo, ésta recibe como legado fincas rústicas, cuya gestión ocasionaría más dispendios que provecho, las puede vender sin autorización y emplear el producto de la venta, de conformidad con las intenciones del donante. ¿Cómo se conoce que los bienes muebles (dinero, títulos) forman parte de un capital? Lo que los constituye en capital, es la intención: la del bienhechor que lega una cantidad para que se emplee en dotar o en fundar una obra y, sobre todo, la de los Superiores, que deciden que tal limosna, tal parte de las rentas se destine a aumentar el capital*» (*ibidem*). Per contro in: RAOUL NAZ, s. v. *Patrimoine*, in ID. (dir.), *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Letouzey et Ané, Paris-VI, 1957, coll. 1265-1268, non s'incontra alcun cenno al concetto né alla formula testuale.

precedente linguaggio beneficiale, ormai non più utilizzabile dopo la decisione di PO 20⁶ di abolire tale sistema di sostentamento del clero.

In effetti: il patrimonio stabile rappresenta un modo per riferirsi alla *parte statica* dell'ex Beneficio ecclesiastico⁷, al suo nucleo patrimoniale – intangibile⁸, poiché concesso sempre e solo *ad tempus* in funzione dell'Ufficio svolto – che assicurava in modo permanente la base economica del Beneficio stesso (= la sua rendita) a prescindere dai diversi diritti di stola⁹, o di altro tipo, che integravano la rendita fondiaria di base. La cosa è ben visibile nei lavori del *Cætus* di studio per la revisione codiciale che, il 13 maggio 1968, introdusse la nuova formula senza che in tale occasione nulla sia emerso ad illustrare o giustificare il cambio testuale rispetto al Codice pio-benedettino sebbene, secondo gli autori, si sia inteso «trovare un'espressione più comprensibile e precisa, nel linguaggio moderno»¹⁰. In quella sede, infatti, non si svolse alcun confronto teoretico sulla nuova nozione ma, semplicemente, si trattò della proposta del «primo Consultore» per una differente formulazione del testo della norma precedente, senza che alcuno abbia eccepito alcunché dal punto di vista concettuale¹¹, mentre si discusse – così come si continua oggi – di altri elementi quali la «legittimità» di tale assegnazione¹². In tale occasione, per di più, la formula proposta non parlava affatto di uno «*stabile patrimonium*» quanto, invece, di «*bona ad patrimonium stabiliter et legitime pertinentes*», con espresso riferimento della *stabilitas* ai beni e non al patrimonio come tale, visto che gli avverbi «*stabiliter*» e «*legitime*» non lo coinvolgono affatto, essendo connessi al verbo. Fu in chiusura di quella stessa discussione che il Relatore propose – come spesso accaduto¹³ – una *propria formulazione* del

⁶ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Decretum de Presbyterorum ministerio et vita: Presbyterorum Ordinis*, in AAS, LVIII (1966), 991-1024, n. 20.

⁷ Cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Beneficio eclesiástico*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, I, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 656-662.

⁸ «*Alienatio bonorum ecclesiasticorum generatim prohibita est, publice enim interest ut perpetuo conservetur ea quæ ad divinum cultum, clericorum sustentationem, pauperum subsidium requiruntur; hinc ait Devoti (I): vetus regula est, Ecclesiæ res alienari non posse, quam regulam et sacri Canones et civiles Leges ratam firmam haberi voluerunt*». GUIDO COCCHI, *Commentarium in Codicem Iuris canonici ad usum scholarum. Liber III. De rebus*, 3 ed. recognita, P. Marietti, Torino, 1933, p. 413.

⁹ Cfr. JOSÉ LIUS KAUFMANN, «Derechos de estola», in *Diccionario general de Derecho canónico*, III, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, *DGDC*, pp. 204-205.

¹⁰ VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 423.

¹¹ Consci, probabilmente, della miglior dottrina in materia (v. *supra*).

¹² Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Cætus studii De bonis Ecclesiæ temporalibus, Sessio V (diebus 13-17 maii 1968 habita)*, in *Communicationes*, XXXVII, 2005, pp. 120-121.

¹³ È accaduto varie volte, infatti, che le formulazioni dei Canonici di studio siano mutate da una

testo che recepisce l'idea proposta, seppure in modo differente e generico. Ne sortì la formulazione «*quæ [...] patrimonium stabile constituunt*»¹⁴, approvata all'unanimità dei presenti e così sostanzialmente rimasta fino al testo promulgato. Si noti, in merito, l'uso dei verbi «*pertinere*» e successivamente «*constituere*», ad indicazione di una situazione consolidata, diversa da quella sancita nell'attuale Can. 1291 che, invece, pone espressamente l'accento sulla «assegnazione»¹⁵. Non pare trascurabile neppure il fatto che il precedente Can. 1530 CIC-17 utilizzasse il verbo «*potere*» (*quæ [...] possunt*), cosicché, qualunque sia la traduzione/comprendimento da utilizzare per l'espressione «*servando servari*»¹⁶, non risulti immediato affermare che tali beni «non possono e non devono essere alienati»¹⁷... tanto più che il Can. 1530 CIC-17 rientrava nel Titolo VI – *De contractibus* anziché nel Titolo V – *De Beneficiis*.

Sul salto di specie operato dai cambi testuali tra i due Codici non è difficile cogliere l'assoluta incorrispondenza concettuale e sostanziale – più che soltanto semantica – tra «*quæ servando servari possunt*» (CIC-17, Can. 1530¹⁸) e uno «*stabile patrimonium*» (CIC-83, Cann. 1285 e 1291).

Non va trascurato neppure il fatto che la problematica, seppure conosciuta nella prima codificazione (come testimonia il Can. 1530 pio-benedettino), era già allora «recente», mentre per almeno quindici secoli le proprietà ecclesiastiche erano state comunemente ritenute *quasi extra commercium* e, anzi,

Sessione all'altra di lavori senza alcuna illustrazione o giustificazione; ciò sia per intervento (esterno) del Segretario che convocava i Consulitori per lavorare su testi diversi da quelli approvati nella Sessione precedente, sia per intervento autonomo di qualcuno degli stessi Consulitori che nella discussione proponeva una propria specifica prospettiva. In entrambi i casi le nuove formulazioni adottate nelle Sessioni di lavoro spesso hanno proceduto disinvoltamente, senza spiegazioni né eccezioni, fino alla stesura definitiva del dettato codiciale, subendo a volte interventi linguistici o sintattici non sempre adeguatamente fondati.

¹⁴ *Ivi*, p. 121.

¹⁵ E, di fatto, in tale prospettiva si è sviluppata la maggior parte della dottrina sino ad oggi.

¹⁶ La consultazione degli ordinari strumenti linguistici non dà adito a particolari problematiche interpretative, a carico del verbo «*servare*», saldamente collocato nell'area semantica della conservazione, custodia, tutela (cfr. EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*. Secunda impressio anastatica confecta quarta editionis aa. 1864-1926, IV/1, Forni Editore, Bologna, 1965, pp. 338-339).

¹⁷ VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 257.

¹⁸ «Can. 1530 §1. *Salvo præscripto Can. 1281, § 1, ad alienandas res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quæ servando servari possunt, requiritur...*». Le note del Gasparri al Can. 1532 della fase redazionale (poi Can. 1530) indicano fonti soltanto in riferimento alla necessità della licenza (§1, 3°) e non per la formulazione dell'*incipit* del Canone (cfr. *Codex Iuris canonici cum notis Petri Card. Gasparri*, Romæ, 1916, 658 – *sub secreto pontificio*). Nondimeno in dottrina si trovano riferimenti più strutturati, come quello del Blat che ricorda come nelle *Extravagantes* di Paolo II esistesse l'esplicito riferimento a frutti e beni «*quæ servando servari non possunt pro instantis temporis exigentia*» (ALBERTO BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris canonici. Liber III/2. De rebus*, 2 ed., Institutum Pontificium Internationale Angelicum, Roma, 1934, p. 613).

proprio l'attribuzione di proprietà alla Chiesa costituiva una delle loro maggiori tutele anche in ambito civilistico, al punto che nell'XI sec. il titolo di proprietà ecclesiastica – anche del singolo chierico – valeva come indiscusso titolo originario di proprietà, al pari del *primus possessor*¹⁹. Senza entrare nel merito delle questioni connesse alla tutela rigidissima del patrimonio ecclesiastico lungo la storia, basti ricordare i presupposti del Can. 100 del Codice pio-benedettino, fondati sul principio della equiparazione della Chiesa ai minori (*personae morales minoribus aequiparantur*), cosicché alle persone morali ecclesiastiche fosse accordata la stessa *tutela patrimoniale* dei minori soggetti a curatela²⁰.

1.2 Presupposti del patrimonio stabile

Al di là delle varie tautologie utilizzate ordinariamente dagli autori sul tema, sembrano essere due i presupposti sostanziali e concettuali da considerare: 1) la natura espressamente beneficiale di tutto l'impianto teoretico e normativo canonico in tema di beni ecclesiastici giunto al Vaticano II, 2) la nascita su base costitutiva, cioè attraverso apposito Atto fondativo, della maggioranza assoluta delle persone morali/giuridiche implicate nelle norme in oggetto.

In questa prospettiva, al di là della distinzione dei beni in mobili ed immobili (da almeno un secolo non più decisiva per qualificare il patrimonio di una persona morale/giuridica) è importante segnalare altre qualificazioni, maggiormente dinamiche o funzionali, dei beni stessi, direttamente discendenti dai due presupposti sostanziali indicati. Sarà proprio il percorso concettuale che si snoda tra tali qualificazioni che, al termine, farà percepire con chiarezza che cosa indichi anche in modo tecnico il concetto di patrimonio stabile, vista

¹⁹ Cfr. PAOLO GHERRI, *Sichelmo maestro di Diritto romano (giustiniano) a Reggio nel secolo precedente Bologna*, in *Rivista di storia del Diritto italiano*, LXXXIV, 2011, p. 268.

²⁰ «*Hoc principium invocabat iam Alexander III in cap. I De in integr. restitut. X dicens "et Ecclesia iure minoris debeat semper illæsa servari"; illudque repetit Innocentius III in cap. 3° eiusd. tit. dicens: "nos attendentes quod utraque Ecclesia fungatur iure minoris"; et ita sæpe in Iure. Exinde autem deducitur, quod ea, quæ in minorum favorem in Iure disposita sunt, etiam ipsis censeantur indulta. Hoc autem obtinet, quia, sicut minor ob fragilitatem et infirmitatem ætatis lædi potest ex negligentia aut imperitia tutoris; ita etiam personæ morales, quum debeant iura sua per alios tueri, per syndicos, ex. gr., vel administratores, ob eorum negligentiam aut prodigalitatem aut aliam simile causam, damnum vel læsionem pati possunt. Hinc quemadmodum Ius minoribus consulit, ita etiam personis moralibus consuler debuit*». BENEDETTO OJETTI, *Commentarium in Codicem Iuris canonici*, apud Ædes Universitatis Gregorianæ, Romæ 1928, pp. 125-126.

«la poca utilità del dato normativo»²¹ in merito.

- La prima e maggiore qualificazione, già utilizzata dalla dottrina protocodificiale, è quella dei «*bona quae servando servari non possunt*»²² a cui facevano riferimento gli autori tradizionali. In un'economia sostanzialmente agraria era costante il rapporto con i raccolti, i frutti e prodotti della campagna in genere, gli animali, il legname... ciò che, genericamente, può ricondursi alla categoria dei «beni fungibili» (più che «mobili»): quelli, cioè, che si consumano col loro uso (= *quae servari non possunt*), oltre – nondimeno – a ricrearsi ciclicamente anno dopo anno o, comunque, in tempi abbastanza brevi, come gli animali adulti e il legname.
- Altra grande categoria da considerarsi sono i beni gravati da specifico *modus adimplendi* (= pie volontà): beni che vanno non tanto «*servati*» ma anche gestiti ed utilizzati «*secundum intentionem offerentis*», pertanto non a vantaggio della persona giuridica come tale e delle sue finalità proprie, ma per le finalità peculiari imposte dal donante e legittimamente accettate. Con evidenza tali beni non possono essere confusi con quelli «propri» della persona giuridica, né da essa «acquisiti», tanto più che lo stesso Diritto canonico ne esige ancor oggi l'erezione in specifica pia Fondazione non autonoma proprio per proteggerli da sviamenti di utilizzo ed indebiti incameramenti (cfr. Cann. 1303-1304).
- Esistono poi beni individuabili come «avventizi», che pervengono, cioè, alla persona giuridica in modo occasionale senza alcuna specifica finalizzazione, come accade per eredità, donazioni, legati, ecc. che, lungo lo scorrere del tempo, spesso per debito di riconoscenza, entrano nella libera disponibilità e fruibilità della persona giuridica stessa, la quale potrà utilizzarli senza alcun specifico ulteriore vincolo rispetto alle finalità già proprie dei beni ecclesiastici.
- Vanno poi considerate le offerte, le raccolte, le rendite, i canoni di Locazione, i «livelli», le tasse, i «transiti», i diritti di sfruttamento, gli altri proventi economici ripetitivi/ciclici derivanti dalla gestione dei beni dei quali la persona giuridica abbia la fruizione, seppur non necessariamente la proprietà (= frumentarie, legnatici, ed altre servitù di sfruttamento di beni di terzi). Tutti beni finalizzati a sostenere la vita stessa e le attività istituzionali delle persone giuridiche. Ciò che oggi ricade nell'ambito del c.d. finanziamento.
- Finalmente esistono i *beni conferiti* alla persona giuridica al momento e

²¹ CRISTIAN BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 222.

²² Che ancora nel terzo millennio si riconducono ai beni «mobili» (cfr. VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 423).

in occasione – e spesso in funzione – della sua erezione: per secoli ciò che costituiva la *dote patrimoniale* del Beneficio stesso (ecclesiastico o laicale che fosse, in base alla sua provenienza), i cespiti²³ dai quali avrebbe tratto le risorse economiche necessarie al sostentamento del titolare del Beneficio in oggetto, secondo la logica del *Beneficium pro Officio*. Era questa *massa bonorum*, nondimeno, che veniva eretta in soggetto canonico puramente patrimoniale, chiamato variamente: *Prebenda*, *Beneficium*, *Institutum*, *Fundatio*... È questo – e solo questo – che, a rigor di logica, costituisce il patrimonio stabile della persona giuridica. In quest’ottica va oggi riconosciuto che, in realtà, la questione si pone in modo limitatissimo per quanto riguarda le Diocesi e le Parrocchie come tali, poiché la loro inesistenza giuridica fino al *CIC* del 1983, che le ha create *ex nihilo* senza che mai prima avessero avuto una «propria» reale consistenza, permette con certezza di ricostruire quale sia stata per ciascuna di esse la *dote* costitutiva formalizzata al momento della loro «prima» erezione canonica. Ciò avviene a maggior ragione per l’Italia in riferimento al Concordato del 1984 che ha «creato» anche civilmente tali Enti²⁴ (e non solo quelli) attraverso un vero e proprio *reset* giuridico-patrimoniale, col trasferimento *ex Lege* dell’intero patrimonio ormai ex-beneficiale agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e, in seconda battuta, al c.d. *ritrasferimento* dei beni – soprattutto immobili – strumentali a Diocesi e Parrocchie²⁵; ritrasferimenti effettuati con specifici Decreti episcopali, puntualmente riscontrabili, tra il 1986 e il 2000²⁶. Tutto ciò *non vale*, invece, per gli IVC ed i loro beni patrimoniali in ragio-

²³ «Cespite. Ogni bene materiale e immateriale che, pur non essendo destinato a tradursi in denaro, direttamente attraverso la vendita, concorre alle prospettive di profitto futuro di un’Impresa, mediante il contributo determinante che esercita nella creazione di valore dell’Impresa stessa». “Cespite”, in URL: < [https://www.treccani.it/enciclopedia/cespite_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/cespite_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/) > (al 03/12/2022).

²⁴ Cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXVI (1985), n. 129, 3 giugno 1985 – s.o. 48, Artt. 21-31.

²⁵ «Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’Articolo 28, sono individuati e assegnati a Diocesi, Parrocchie e Capitoli non soppressi». *Ivi*, Art. 29.

²⁶ Con Scambio di Note verbali tra Santa Sede e Repubblica Italiana, nel dicembre 2000, si è deciso di comune accordo che doveva ritenersi terminata la fase di ritrasferimento dei beni ex-beneficiale alle Diocesi e Parrocchie stabilito e normato dalla L. 222/85 e prevista per la fine del 1989, sebbene in vari casi protrattasi fino al 2000 inoltrato (cfr. SECRETARIA STATUS, *Nota verbale*, 13 novembris 2000, in AAS, XCIII [2001], 474; REPUBBLICA ITALIANA. MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI, *Nota verbale*, 14 dicembre 2000, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLI [2000], n. 90, 18 aprile 2001, p. 251).

ne della loro sostanziale estraneità al sistema beneficiale, oltre che alla loro formale pre-esistenza canonica rispetto a Diocesi e Parrocchie. Nondimeno gli Istituti di vita *non attiva* sparsi per l'Europa avevano conosciuto durante il XIX sec. un'amplissima spoliazione dei loro patrimoni a vantaggio dei nuovi Stati, prima rivoluzionari e poi liberali, attraverso la c.d. liquidazione dell'asse ecclesiastico. Il quadro è comunque complesso a questo livello poiché molti Istituti lungo il Novecento sono rientrati in possesso dei propri beni, mentre altri Istituti sono nati proprio nella seconda metà dell'Ottocento dovendo assumere forme e modalità patrimoniali «adatte» all'esistenza e permanenza in tale contesto politico ben poco favorevole. Ne deriva una situazione di grande complessità che rende pressoché impossibile standardizzare la tematica, esigendo per ciascun Istituto la puntuale verifica dei cambi di assetto patrimoniale per comprendere e documentare i peculiari criteri d'individuazione del loro patrimonio stabile.

1.3 Ineffettività del concetto

A chi intraprenda l'analisi del tema, l'attuale dottrina sul patrimonio stabile appare sostanzialmente focalizzata su *due aspetti*, uno più tradizionale e *teorico* ed uno più innovativo e *pratico*: 1) la necessità (scientifica) di trattare il tema dell'amministrazione straordinaria, alienazione *in primis*, 2) l'inattesa necessità della difesa del patrimonio delle persone giuridiche canoniche sempre più esposto ad erosione, fino alla perdita completa, soprattutto per motivi «legali», quali risarcimento di danni, Azioni legali in ambito tributario e giuslavoristico, oltre a veri e propri fallimenti di attività (come scuole o cliniche) divenute ormai inevitabilmente «imprenditoriali» e, come tali, economicamente insostenibili.

Due sono anche i punti di *accesso* alla materia: 1) quello *generale* del Libro V del *CIC*, che utilizza la formula «patrimonio stabile» in due Canoni (cfr. Cann. 1285 e 1291), 2) quello più *specifico* delle vicende del patrimonio degli IVC (cfr. Cann. 634-640)²⁷ spesso messo in crisi da veri «assalti», attuati a partire dalla gestione di attività a forte rilievo economico e soprattutto commerciale e giuslavoristico.

Due aspetti e due *accessi* che costituiscono *due binari* sostanziali: 1) quello *intra-canonico* riguardante specifiche *alienazioni* e 2) quello *extra-cano-*

²⁷ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 422-425; AGOSTINO MONTAN, *La gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica dopo l'Anno della vita consacrata (2015-2016)*, in *Ius Ecclesiae*, 29, 2017, pp. 397-398.

nico riguardante la *non aggredibilità* dei beni ecclesiastici. Due binari che non corrono per nulla paralleli ma indirizzano a finalità radicalmente diverse, se non addirittura opposte, poiché ciò che interessava al legislatore canonico cinquant'anni fa non è quanto interessa oggi ai tecnici del Diritto impegnati in questa materia. Al legislatore di mezzo secolo fa, infatti, interessava contrastare – *ad intra* – eventuali malversazioni ed attività inadeguate da parte degli amministratori dei beni istituzionali delle persone giuridiche pubbliche; ai tecnici attuali, invece, interessa contrastare – *ad extra* – le vere e proprie espropriazioni di tali beni da parte di terzi, cosicché il concetto di patrimonio stabile, pur nella sua inconsistenza formale, viene oggi approcciato (come sta accadendo nel presente contesto) in modo *assolutamente strumentale* a questo specifico fine, del tutto *estraneo* sia alla *ratio* delle norme che alla *mens* del loro autore.

Evitando in questa sede (inutili) analisi dottrinali finalizzate a collocare concetti e loro autori o paladini nell'una o nell'altra delle quattro prospettive su indicate, gioverà invece prendere coscienza dello *slittamento da sostanziale a formale*, progressivamente assunto dal concetto stesso di patrimonio stabile: uno slittamento sempre meno capace di dire «che cosa» esso sia, per arrestarsi alla sua semplice «legittima fissazione»²⁸, come ben evidenzia la constatazione che

«le nuove norme codiciali non definiscono che cosa si intenda per patrimonio stabile, limitandosi ad affermare che esso è costituito da quei beni che sono individuati da una legittima assegnazione. Per tale ragione ancor oggi il concetto rimane privo di una esatta definizione»²⁹.

Ed è proprio la generale difficoltà a superare l'approccio formalistico che continua ad ostacolare un'adeguata percezione e concettualizzazione di questa

²⁸ «Alcune questioni possono rivelarsi particolarmente problematiche: la prima riguarda la determinazione dei beni che costituiscono il “patrimonio stabile” della persona giuridica, ovvero dei beni “legittimamente assegnati” (cfr. Can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei suoi fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica. Al fine di garantire la tutela dell'Ente stesso e di evitare incertezze sulla disponibilità o meno dei beni e sulla necessità di autorizzazioni da parte dell'Autorità tutoria, è opportuno non solo che l'Atto costitutivo o lo Statuto indichi con precisione quali beni facciano parte della dote fondazionale dell'Associazione, ma che ogni incremento o modifica del patrimonio stabile sia formalizzato con delibera del Consiglio direttivo». MAURO RIVELLA, *Beni temporali e Associazioni di consacrati*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 12, 1999, pp. 367-368.

²⁹ CARLO FUSCO, *Il patrimonio stabile degli Istituti religiosi*, nel vol. Id. (a cura di), *Carismi alla prova del tempo. La gestione dei beni e delle opere degli Istituti di vita consacrata*, Aracne, Ariccia (Roma), 2017, p. 93.

«formula tecnica»³⁰, poco più che virtuale³¹. D'altra parte, sia gli amministratori che le Autorità di governo difficilmente si sentono sollecitati o interrogati da questa categoria formale, procedendo ordinariamente alla richiesta o concessione della necessaria autorizzazione tutoria³² per l'esecuzione di qualsiasi atto di alienazione patrimoniale; tanto più che il Can. 1291 pare indicare proprio quella direzione, ponendo di fatto come *irrilevante* l'appartenenza o meno dei beni al patrimonio stabile³³. Non sfugga a nessuno, infatti, che l'«*et*» posto nel Can. 1291 tra le due condizioni di soggiacenza all'autorizzazione tutoria rende la prima di esse (= patrimonio stabile) affatto *superflua*, poiché basta la seconda (= il valore) a rendere *necessaria* oppure del tutto *inutile* l'autorizzazione per l'alienazione, considerato che l'importo inferiore alla somma stabilita dal Diritto non vincola l'alienazione di patrimonio stabile ad alcun adempimento³⁴, mentre in realtà l'intero sistema delle alienazioni di beni ecclesiastici, soprattutto immobili, opera comunque in base al Can. 1295, in modo sostanzialmente indipendente e disconnesso dalla categoria di patrimonio stabile, visto che la norma parla di «patrimonio» *tout-court*³⁵. Ulteriormente: la maggior parte delle limitazioni alle attività di alienazione, ed assimilabili, viene ormai posta a livello di Diritto particolare e proprio in modo ben più restrittivo rispetto al Diritto universale/comune.

³⁰ Cfr. FRANCESCO GRAZIAN, *I beni ecclesiastici: patrimonio stabile, beni strumentali, beni redditizi*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 30, 2017, pp. 97-103.

³¹ Nella ricognizione degli Schemi codiciali inviati dalla Commissione di revisione alla consultazione «esterna», nella Sessione del 13 novembre 1979, lavorando sul Can. 29 (l'attuale 1285) dopo aver messo in discussione la locuzione «*Patrimonium stabile*» poiché non più adatta ai tempi, i Consultori concordarono comunque sulla necessità di assumere tale dicitura come «*notio aliqua conventionalis*»; nulla invece emerse sul Can. 36 (l'attuale 1291) che pure conteneva la stessa formula testuale (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Cætus studiorum de bonis Ecclesie temporalibus*, in *Communicationes*, XII [1980], pp. 420; 422).

³² Sul concetto di autorizzazione tutoria, si veda: PAOLO GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciali*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 325-329.

³³ «*La licencia que ha de otorgar la Autoridad competente sólo se exige si el valor del bien o los bienes afectados supera la cantidad determinada por el Derecho*». JOAQUÍN MANTÉCON, «Can. 1291», in INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA FACULTAD DE DERECHO CANONICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, IV/1, 2 ed., EUNSA, Pamplona, 1997, p. 155.

³⁴ «*No entran en el supuesto contemplado los bienes que, aunque tengan un valor superior a la cantidad establecida per el Derecho, non formen parte del patrimonio estable de la persona [...]; ni los que perteniendo a ese patrimonio, no superen la cantidad establecida*». JOAQUÍN MANTÉCON, «Can. 1291», cit., p. 155.

³⁵ Significativa in materia è la constatazione dell'effettiva *irrilevanza* dell'istituto presso la quasi totalità delle Conferenze episcopali (cfr. DIEGO ZALBIDEA, *La Legislazione particolare di alcune Conferenze episcopali sull'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio stabile*, nel vol., JUAN IGNACIO ARRIETA [a cura di], *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum press, Venezia, 2007, pp. 141-142; DIEGO ZALBIDEA, *Patrimonio estable de la persona jurídica*, cit., p. 981).

1.4 Diritto canonico in materia di beni

Spostando l'attenzione dal mero concetto di patrimonio stabile alla realtà di cui effettivamente si tratta, soprattutto nell'ottica della sua *non aggredibilità* giuridica da parte di terzi, occorre prendere atto di come, canonicamente, si debba distinguere in materia tra un *Diritto canonico primario* ed un *Diritto canonico secondario* o, se si preferisce, un *Diritto canonico originario* ed uno *derivato*, come emerge dal combinato disposto dei Cann. 22, 1284 e 1290.

È sotto gli occhi di tutti che le norme codiciali si limitano soltanto ad *alcuni* elementi di cornice – e non di struttura (!) – riducibili, alla fine, alla necessità dei c.d. *controlli canonici previ*, mentre tutto ciò che riguarda l'*effettivo utilizzo* dei beni dipende quasi esclusivamente dal Diritto civile del luogo in cui tali beni si trovano (cfr. Can. 1284 §2,2°). Un *Diritto civile* che – ex Can. 22³⁶ – diventa *canonico* ad ogni effetto³⁷, poiché è con gli stessi effetti previsti all'interno dei diversi ordinamenti giuridici statuali che dovranno applicarsi le stesse norme anche in ambito canonico, *servatis servandis*.

In questa prospettiva occorre riconoscere che la maggior parte della *Normativa canonica* in materia genericamente economica è, ad ogni effetto, *derivata*. Se questo potrebbe non suscitare particolari reazioni in sé e per sé, a livello generale, tuttavia non è alla portata ordinaria dei canonisti l'affrontare le questioni patrimoniali ed economiche attraverso l'applicazione del Diritto societario o di quello commerciale o del lavoro, vigenti nei singoli Stati. La mentalità canonistica consolidata, infatti, presume che quanto si opera in sede civile sia solo una sorta di rivestimento, di *guscio, formale* di quanto è invece sostanziale a livello canonico. È difficile per un canonista ragionare in termini di Società cooperative, o di Società di capitali, nella piena consapevolezza che – ad ogni effetto – si tratta di Diritto canonico vero e proprio! Eppure è così che stanno le cose: non si tratta di un mero *Diritto suppletorio* (ex Can. 1290) ma di un vero *Diritto canonico* (ex Cann. 22 e 1284): sempre secondario e derivato, ma sempre anche canonico. Secondo la disposizione del Can. 22, infatti, il Diritto *privato, societario, commerciale, del lavoro*, propri di ciascuno

³⁶ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Canonizatio*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. IV. *Diritto privato – Diritto ecclesiastico altre Scienze giuridiche*, CEDAM, Padova, 1940, pp. 223-230.

³⁷ «Deve infatti essere adeguatamente sottolineato il fatto che, mediante la canonizzazione, la legge civile acquista valore nell'ordinamento canonico non in quanto legge civile, ma in quanto diventa una legge della Chiesa». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, in CARLO FUSCO (a cura di), *Carismi alla prova del tempo. La gestione dei beni e delle opere degli Istituti di vita consacrata*, cit., pp. 57-58.

Stato diventano Diritto canonico «particolare», al pari di quello della correlata Conferenza episcopale.

Se così stanno le cose – ma: le cose stanno così (*sic!*) – occorre trarne due conseguenze immediate:

1) lo pseudo-concetto di «patrimonio stabile» non ha alcun tipo di portata né di rilievo effettivi (cfr. istituto giuridico virtuale) a livello giuridico esterno³⁸,

2) l'unico vero modo di obbedire al mandato storico e tradizionale canonico rispetto a «*quae servando servari possunt*» è quello di applicare le norme civilistiche vigenti Stato per Stato, e ciò in ragione della piena canonicità delle norme secondarie/derivate, ex Can. 22.

In tale prospettiva: se da un lato diventa del tutto inutile perdere tempo coi retaggi di dottrine – e disposizioni – ormai implausibili e, comunque, inefficaci dal punto vista operativo e teleologico, dall'altro lato diventa utilissimo – e necessario – cominciare quanto prima a far tesoro di quanto previsto e disposto da questo *ramo secondario* del Diritto canonico (non universale/comune, ma particolare).

Ciò, tuttavia, non prima di aver sollecitato alcune consapevolezza già capaci per se stesse d'indirizzare le problematiche lungo efficaci vie di soluzione.

- Occorre, innanzitutto, evidenziare la differenza sostanziale che passa tra i *patrimoni* e le *attività*³⁹ che ciascuna persona giuridica canonica di fatto ha svolto e continua a svolgere. Nonostante, infatti, la sostanziale reciprocità operativa che si realizza tra *strumenti* e *finalità*, è pregiudiziale riconoscere che, in realtà, il loro legame è solo *fattuale* e *circostanziale*⁴⁰, potendosi conseguire le stesse finalità (istituzionali o carismatiche)

³⁸ Di parere diverso è l'esito del *ragionamento* secondo cui: «L'utilizzo dell'istituto canonico del patrimonio stabile presenta tutti i requisiti formali e sostanziali per offrire una soluzione pratica a un problema rilevante come quello dell'applicazione delle Procedure concorsuali agli Enti ecclesiastici, garantendo i terzi creditori e al contempo evitando una radicale capitolazione dell'Ente o una sua sottoposizione a misure afflittive incompatibili con la sua ontologica specialità» (CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici e Procedure concorsuali. La rilevanza del 'patrimonio stabile' nella gestione della crisi*, cit., p. 31).

³⁹ «Le Opere non coincidono con l'Istituto, essendo quest'ultimo una realtà più ampia, né con il carisma, inteso quale dono divino che perdura nel tempo, del quale l'Opera è solo un'attualizzazione legata a un momento storico, culturale e sociale». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, cit., p. 54.

⁴⁰ «Si potrebbe riflettere se la gestione di un'Opera debba sempre portare con sé anche la proprietà dell'immobile in cui essa si svolge. In alcuni casi, potrebbe risultare più conveniente per l'Ente svolgere la propria attività in una struttura altrui, per esempio di una Parrocchia o di una Diocesi, atteso, altresì, che il carisma si sviluppa e diventa fecondo non in forza delle strutture, ma soprattutto della testimonianza resa da coloro i quali l'abbracciano». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, cit., p. 55.

anche con altri strumenti, così come gli stessi strumenti (in realtà: patrimoni) possono essere utilizzati per conseguire anche finalità differenti, soprattutto quando si tratti di patrimoni finanziari.

- È poi necessario prendere atto della non proficuità di realizzare un approccio unitario alla materia poiché, nei fatti, i patrimoni dei quali si tratta sono molto differenti tra loro, dovendosi differenziare tre sostanziali soggetti patrimoniali di riferimento tipologico: *Diocesi*, *IVC*, *Parrocchie*, ognuno dei quali impegnato in attività differenti sia per natura che per dimensioni.
- In questa stessa linea occorre anche differenziare per ciascuna persona giuridica canonica le *attività* strettamente *istituzionali* rispetto a quelle comunque *accessorie*, sebbene complementari a pieno titolo: si pensi al diverso rilievo che una scuola ha per una Parrocchia, per una Diocesi, per un Istituto di natura educativa, oppure missionaria, oppure di assistenza o di sanità.
- Da ultimo, il *CIC* ha già fatto una scelta di base – trasversale e pertanto non immediatamente percettibile – per la *separazione* dei patrimoni tra persone giuridiche e per la completa ed esclusiva loro assegnazione a ciascuna persona giuridica, in modo che patrimoni «unitari» nelle loro finalità (come quelli degli *IVC*) vengano di fatto *ripartiti* tra diverse persone giuridiche (= singole Province o Case religiose) che li utilizzino per la finalità comune ma in completa indipendenza giuridica, cosicché, p.es., il fallimento di una scuola o di una clinica coinvolga soltanto la persona giuridica titolare dell'attività ma non l'intero Istituto⁴¹.

Ne derivano tre principi guida di facile espressione ed immediata operatività: 1) *separazione* tra i patrimoni istituzionali, 2) *separazione* tra patrimoni ed attività, 3) *separazione* tra soggetti patrimoniali e soggetti operativi (v. *infra*).

⁴¹ «Ogni soggetto giuridico – soprattutto se impegnato in un'attività commerciale – deve avere, senza ovviamente far venir meno il necessario riferimento al governo centrale, la propria autonomia istituzionale e patrimoniale rispetto ad altre articolazioni dell'Ente o dell'Istituto, impedendo in tal modo che i debiti e, in genere, le obbligazioni contratte da un Ente, ricadano su di un altro. Ciò comporta che ciascuna articolazione, nei limiti del possibile, abbia una propria personalità giuridica, abbia propri organi di governo e di controllo, e compili propri Bilanci, sia preventivo che consuntivo, i quali confluiranno poi nei corrispettivi Bilanci consolidati dell'Istituto o dell'Ente, qualora vi siano». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, cit., p. 56-57. È in quest'ottica che gli Statuti delle singole persone giuridiche (= Province e Case religiose, *in primis*) devono indicare e qualificare espressamente il loro patrimonio e sue eventuali destinazioni d'uso vincolate (cfr. PAOLO GHERRI, *Elementi di teoria e tecnica statutaria civile e canonica*, Tab Edizioni, Roma, 2021, pp. 305-307; CRISTIAN BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 223).

2. Destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico

La difficoltà già intra-canonica di mettere a fuoco in modo adeguato il concetto di patrimonio stabile non aiuta certo la sua diretta esportabilità in ambito statale, dovendosi tuttavia conseguire comunque il risultato prescritto dal legislatore: la tutela, cioè, di quanto gli Enti canonici⁴² possiedono per la loro stessa identità e ragion d'essere e per lo svolgimento della propria missione ecclesiale, sia *nella Chiesa che per la Chiesa*.

Dovrà pertanto essere questo fine generale ad indirizzare la ricerca e suggerire i criteri d'individuazione e selezione degli strumenti che maggiormente si prestino a conseguire lo scopo, secondo il disposto – di principio – del Can. 1284 §2,2° che impone «che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente».

Ciò rende necessario (1) innanzitutto chiedersi *se esistano* strumenti civilistici in grado di conseguire tali finalità, oltre che (2) riscontrarne l'eventuale maggiore o minore *compatibilità* con l'ordinamento canonico come tale.

Non risulta invece strutturale né strutturante *ex ante* il pur positivo esito *ex post* di qualche vicenda in ambito fallimentare – ed in esso soltanto (*sic!*) – in cui qualche Giudice civile abbia riconosciuto e argomentato che

«“i beni necessari al funzionamento delle attività istituzionali, non possono costituire oggetto di liquidazione concorsuale per il pagamento dei debiti dell'Ente ecclesiastico, non facendo essi parte del patrimonio posto a garanzia generale delle obbligazioni assunte”; infatti, prosegue la sentenza, l'assoggettamento dell'Ente ecclesiastico alla procedura fallimentare può incidere solamente “sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'Ente stesso esercitata; senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale”»⁴³.

⁴² In questa seconda parte si userà la formula generica (e parzialmente impropria) «Ente canonico», più agevole soprattutto in termini civilistici rispetto alla più corretta dizione «persona giuridica pubblica canonica» utilizzata sino ad ora.

⁴³ TRIBUNALE DI ROMA, Sezione fallimentare, 30 maggio 2013 (*est. Lucia Odello*), riportata da: CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici e Procedure concorsuali. La rilevanza del 'patrimonio stabile' nella gestione della crisi*, cit., p. 11. Dello stesso Tribunale viene segnalato in dottrina anche l'espresso riferimento al «patrimonio stabile» effettuato in un Decreto di omologazione del Concordato preventivo emesso nel luglio 2013, ove si legge che «nell'ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel c.d. “patrimonio stabile” dell'Ente religioso e non possono essere pertanto liberamente alienati in quanto secondo l'ordinamento canonico destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'Ente» (citato da CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici e Procedure concorsuali. La rilevanza del 'patrimonio stabile' nella gestione della crisi*, cit., p. 13). Quale e quanta sia, in effetti, la stabilità e la spendibilità di questo genere di «precedenti» rimane tuttavia oggetto di forti dubbi, sia in campo dottrinale che giurisprudenziale.

2.1 *Strumenti civilistici disponibili*

Cercando un indirizzo operativo strutturale e strutturante (indipendente dalla momentanea benevolenza di qualche raro Giudice), tenendo conto della portata dei patrimoni dei quali si tratta (soprattutto per Diocesi ed IVC), in considerazione di quanto illustrato in tema di Diritto canonico primario e secondario (oppure originario e derivato), può pacificamente ritenersi che, in forza dei Cann. 22 e 1284 §2 del *CIC*, al fine di assicurare la *non aggredibilità* giuridica dei patrimoni ecclesiastici, sia possibile ricorrere all'utilizzo di *strumenti* di natura *privatistica* e *societaria* propri degli ordinamenti statuali, fino al punto di poter – e dover – affermare e sostenere che «nel Diritto canonico esistono le Cooperative», così come pure le S.r.l. o le Società di capitali.

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, esistono alcuni istituti giuridici – di per sé generici e pertanto teoricamente accessibili anche agli Enti canonici – volti a porre limitazioni opponibili ai terzi circa la disponibilità di beni immobili e/o comunque «registrati» (oltre che di crediti), come si realizza, p.es., con l'iscrizione di specifica *destinazione d'uso* di un fabbricato o altri vincoli reali che lo riguardino. È quanto viene ordinariamente imposto dalla pubblica Amministrazione o anche da privati (solitamente Istituti bancari) a fronte di un finanziamento in conto capitale, oppure per un'Ipoteca a favore del finanziatore di un Mutuo, ecc. L'iscrizione di tali vincoli nei pubblici Registri immobiliari, oppure semplicemente la loro «registrazione» presso specifici gestori, come l'Agenzia per le Entrate⁴⁴, risulta *opponibile ai terzi* in caso di richieste economiche (principalmente crediti) anche giudiziarie, rivelandosi però inefficace sotto il profilo giuslavoristico e, spesso, tributario.

In modo più specifico si può far riferimento all'Art. 2645*ter* del *Codice civile* che dall'anno 2006 rende⁴⁵ opponibile ai terzi, con la trascrizione nei Registri immobiliari, la destinazione di un immobile o altri «beni registrati» ad uno specifico scopo; al tempo stesso, in derivazione di prassi dall'Art. 32 dello stesso *Codice civile*, è possibile la creazione di Fondazioni fiduciarie⁴⁶. Trattasi tuttavia di istituti giuridici poco utilizzati dagli Enti in generale in ragione soprattutto della loro peculiare finalizzazione alla vita «privata» anziché economico-commerciale e del rigore esigito dalla legge (e sua applicazione ed

⁴⁴ Cfr. *Trascrizione e iscrizione*, in <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-registri-immobiliari/trascrizione-e-iscrizione> (al 20/11/2022).

⁴⁵ Cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLVI (2005), n. 49, 28 febbraio 2006, s.o. n. 47.

⁴⁶ Cfr. LORENZO CAVALAGLIO, *La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale*, CEDAM, Padova, 2017.

interpretazione), visto che si tratta di sostanziali «eccezioni» al normale regime di utilizzo dei beni, con forte penalizzazione delle dinamiche economiche, commerciali e di responsabilità coinvolte.

Nulla vieta, per contro, d'indirizzare l'interesse verso istituti giuridici «ordinari» quali sono: Fondazioni, Cooperative, S.r.l., Società di capitali, ecc. Per di più le Fondazioni (e solo esse) potrebbero anche nascere in ambito canonico ed ottenere successivamente il riconoscimento civile ex Artt. 1-3 della legge 222/85; le Fondazioni, inoltre, potrebbero avere come patrimonio anche soltanto diritti reali (come un Usufrutto pluridecennale⁴⁷), non richiedendosi la concreta cessione del bene (con perdita della sua «ecclesiasticità» canonica e depauperamento del patrimonio dell'Ente) ma solo la sua messa in *stand-by* da parte della proprietà⁴⁸ e la sua diretta fruizione da parte di terzi, come accadde per lunghi secoli con le c.d. «precarie»⁴⁹ attraverso le quali già il Diritto bizantino intese proteggere le proprietà ecclesiastiche da indebiti depauperamenti⁵⁰.

In fondo: si tratta di *riconoscere e distinguere* bene – e successivamente *separare rigorosamente* dal punto di vista giuridico – *patrimoni* (e capitali) rispetto al loro utilizzo strumentale alla realizzazione di specifiche *attività*. Ciò, infatti, in cui consiste l'*attività* da svolgere è radicalmente diverso rispetto a ciò che le è solo strumentale, soprattutto a livello immobiliare e patrimoniale in genere. Sono però questi beni e diritti che rischiano di venire compromessi ed andare persi a causa dello svolgimento dell'*attività* stessa (cfr. Procedure concorsuali, risarcimento danni, accollo di personale dipendente non più destinabile all'*attività* originaria). Ciò soprattutto nella presente situazione di assoluto *privilegio statale* per le *attività lavorative, tributarie e contributive*

⁴⁷ Facilmente quantificabile nel proprio valore economico e come tale iscrivibile tra i cespiti della Fondazione stessa.

⁴⁸ Con identificazione e valorizzazione nello «Stato patrimoniale» del Bilancio dell'Ente, ma senza connessi costi di mantenimento né oneri tributari o di altro genere.

⁴⁹ «La necessità della tutela del loro patrimonio aveva originata la limitazione della durata al tempo della vita del primo concessionario e dei suoi due primi eredi successivi, figli e nipoti, limitazione sanzionata dalla Novella settima di Giustiniano, con esclusione quindi della Enfiteusi perpetua; tale disciplina particolare fu però revocata in seguito tranne che per la Chiesa di Costantinopoli; a tutte le altre fu consentita la pratica del Diritto comune con la Novella 120 dell'anno 544. Tuttavia nel Medioevo [...] gli Enti ecclesiastici ritornarono all'applicazione dell'antica regola della Novella di Giustiniano che vietava con l'alienazione dei beni delle chiese anche l'Enfiteusi perpetua». PIETRO VACCARI, s. v. *Enfiteusi (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIV, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 917-918.

⁵⁰ Si permetta in merito di evidenziare come proprio tal genere di impostazione giuridica sia stato alla radice delle donazioni con le quali Matilde di Canossa trasferì al Pontefice le proprietà allodiali di famiglia, riservandosi l'utilizzo materiale e lo sfruttamento economico, ed impedendo al contempo che potessero esserle sottratte dai cugini Imperatori germanici (cfr. PAOLO GHERRI, *Sichelmo maestro di Diritto romano (giustiniano) a Reggio nel secolo precedente Bologna*, cit., pp. 241-248; 267).

rispetto a quelle meramente *patrimoniali*, di maggior interesse per i privati.

Non per nulla si è ormai consolidata da tempo in ambito commerciale ed economico la *separazione* strutturale tra *strumenti* ed *attività*, esattamente attraverso la costituzione, seppure all'interno dello stesso Gruppo industriale (= *Holding*⁵¹), (1) da una parte di uno specifico ramo immobiliare⁵² e spesso anche uno finanziario, (2) dall'altra di rami meramente operativi finalizzati alla produzione o alla distribuzione di beni o servizi⁵³. Tutto all'interno dell'*unico indirizzo di governo* che partiziona, proporziona e bilancia elementi di forza e di debolezza dell'intero sistema imprenditoriale non solo massimizzandone la resa, ma anche minimizzandone i rischi, soprattutto patrimoniali.

2.2 Aziendalizzazione delle attività

Quanto ordinariamente realizzato a norma di Diritto civile a livello economico generale potrebbe – e dovrebbe! – servire da modello anche per la tutela della destinazione (originaria) del patrimonio – stabile o no, non importa nulla – delle persone giuridiche canoniche.

In fondo ciò che occorre fare non è altro che l'*aziendalizzazione delle attività*⁵⁴, indicando con questa formula il processo attraverso cui un'*attività*

⁵¹ «Termine utilizzato per indicare una Società (denominata capogruppo o Società madre) che, per effetto dell'entità delle partecipazioni azionarie possedute in altre Società del Gruppo, ha il potere di controllarne la gestione. Il controllo sull'amministrazione di tali Società (che perdono l'autonomia economica, pur conservando quella giuridica) deriva dal possesso (diretto, indiretto, tramite Società a loro volta partecipate o reciproco) di una partecipazione che può essere: totalitaria, se riguarda l'intero capitale sociale; maggioritaria, se la quota posseduta supera il 50%; minoritaria, se la quota posseduta non supera il 50% ma riguarda comunque una congrua parte delle quote del capitale della partecipata, tale da permettere alla capogruppo di esercitare un'influenza dominante». «Holding», in [https://www.treccani.it/enciclopedia/holding_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/holding_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)), (al 03/12/2022).

⁵² Costituito, spesso, in vera Società immobiliare (anche per Azioni) o anche in Fondo immobiliare.

⁵³ Si pensi alla modalità attraverso la quale le maggiori Aziende multinazionali operano all'interno delle economie e mercati di singolo Stati, spesso addirittura senza strutture fisiche né personale, impostando l'intera attività in termini di sola vendita di servizi che l'Agency nazionale dovrà pagare all'Azienda «madre» quali servizi ricevuti e rivenduti, senza neppure generare imponibile tributario (cfr. GIANNI RUSCONI, *Ecco come Amazon elude il fisco inglese. Il "trucco"? Le controllate pagano Royalty sui Brevetti e oneri di vendita alla filiale lussemburghese*, in URL: <https://st.ilsolo24ore.com/art/tecnologie/2012-12-12/ecco-come-amazon-elude-125247.shtml>; *Netflix, pace fatta con il Fisco italiano: versati 55,8 milioni di Euro*, in URL: <https://www.rainews.it/articoli/2022/05/netflix-pace-fatta-con-il-fisco-italiano-versati-558-milioni-di-euro-8485228e-c359-4dc8-bf35-7eabffe5c1bb.html>, al 03/12/2022).

⁵⁴ Cfr. PAOLO GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciliari*, cit., 211-212, originariamente suggerito in: PAOLO GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, nel vol., JESÚS MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris canonici del 1917*, EDUSC, Roma, 2019, pp. 399-400.

come tale viene trasformata in una vera e propria *Azienda/Impresa* che produce e distribuisce beni e/o servizi secondo la propria specifica identità, senza per questo necessitare della proprietà diretta di risorse patrimoniali, immobili *in primis*, ad ogni effetto soltanto strumentali. Infatti: dove sta scritto che per «fare scuola» sia necessario «possedere scuole»? Non basterebbe, invece, «utilizzarle» soltanto? Nondimeno: per «fare scuola» occorrono fabbricati oppure insegnanti?

Al tempo stesso è necessario tener pure conto di alcuni «postulati» di derivazione esperienziale (= c.d. massime d'esperienza) da adottarsi proprio in vista della preservazione della destinazione (originaria) del patrimonio degli Enti canonici, tanto più in prospettiva di *Terzo Settore*: (1) le attività *fiscalmente agevolate*, (2) le attività svolte attraverso *lavoro dipendente*, (3) le attività che *offrono servizi* di qualunque natura a chiunque, sono in se stesse *pericolose per la perdita del patrimonio*, e vanno pertanto *isolate* al massimo grado giuridicamente possibile.

Sul tema si permetta una voce controcorrente rispetto all'*affanno* ormai pluridecennale di molte attività/Enti ecclesiali o para-ecclesiali nel volersi «accampare» all'interno dello spazio tributario agevolato così da «pagare meno Tasse» o ricevere qualche offerta deducibile o poche centinaia di Euro del 5% dell'I.R.P.E.F. Se infatti l'attività/Ente in questione non realizza Utili di sorta ma opera in strutturale perdita, che altri poi intervengono a ripianare (come avviene endemicamente per scuole, cliniche, centri di assistenza, ecc.): quale vera necessità esiste di vincolare pregiudizialmente (alle volontà dello Stato) il proprio patrimonio, con la certezza di non poterlo comunque più recuperare né riscattare⁵⁵, mentre – comunque – non ci saranno imposte dirette da pagare? Al contrario: chi paga imposte e tributi secondo i normali regimi tributari – qualora, nondimeno, esistano concretamente i presupposti dell'imposizione stessa (= Utili) – rimane del tutto padrone delle proprie risorse e cose... come avviene, ordinariamente, per una S.r.l. o una Società di capitali. Nondimeno: operare in regime di esenzione IVA significa pagarsela tutta come costo di esercizio. Che dire, poi, dell'ampio spazio degli ammortamenti ed investimenti e della loro diversa ricaduta sull'Utile di Esercizio e sulle imposte nelle Aziende/Imprese a regime commerciale ordinario?

Al di là, infatti, di una più che discutibile istanza *puramente estetica*: perché una scuola privata o una casa di riposo non possono essere gestite da una

⁵⁵ La problematica si pone strutturalmente per le Fondazioni poiché il loro patrimonio, a differenza di quello delle Società commerciali, non può essere retrocesso; nel caso, tuttavia, di non conferimento della proprietà degli immobili ma solo della loro fruizione pluridecennale, tale patrimonio si autoestinguerrebbe lasciando all'Ente proprietario la piena disponibilità degli immobili in oggetto.

S.r.l.? Per quale motivo le religiose che gestiscono una scuola materna o una casa di riposo non potrebbero costituirsi in Cooperativa (di gestione) e così svolgere la loro attività, casomai pagando pure l'affitto all'Istituto proprietario del fabbricato? O perché la Casa religiosa stessa non potrebbe costituire una S.r.l. allo stesso scopo?

Palesamente l'*aziendalizzazione delle attività* – canonicamente ammissibile senza alcun tipo di limitazioni di principio – risolverebbe alla radice l'istanza sostanziale da cui prese corpo l'istituto giuridico virtuale del patrimonio stabile: 1) i beni patrimoniali degli Enti canonici restano blindati *fuori dall'esercizio* di qualsiasi attività con risvolti anche solo indirettamente imprenditoriali/commerciali/tributari/giuslavoristici; 2) se ne contrattualizza la messa a disposizione di soggetti meramente funzionali/operativi privi di qualsiasi intenzionalità espressamente economica⁵⁶; 3) eventuali improbabili eccedenze di gestione – pagate le imposte – vengono re-investite nell'attività stessa o si utilizzano, nei limiti legali, per manutenzioni e migliorie dei fabbricati, a sostanziale beneficio dell'Ente proprietario, oppure vengono addirittura trasferite ai soci (= l'Ente canonico) anziché capitalizzate⁵⁷.

A completamento e concretizzazione del quadro così delineato è bene esplicitare, a causa della sua innovatività (canonica), che l'*aziendalizzazione* può realizzarsi in modo *diretto*, oppure *indiretto*.

- Si ha *aziendalizzazione diretta* quando il patrimonio (soprattutto immobiliare) da utilizzare per la specifica attività viene separato dalla proprietà e disponibilità dell'Ente canonico originario, diventando a sua volta un nuovo Ente canonico autonomo. È quanto può realizzarsi, p.es., con la creazione di una Fondazione oppure con la erezione di una specifica Casa religiosa, o altra persona giuridica canonica, specificamente finalizzata alla realizzazione dell'attività in oggetto (= scuola, ospizio, clinica, centro pastorale, ecc.). In questi casi si opera una vera Alienazione del patrimonio (anche stabile) dell'Ente originario per trasferirlo ad un nuovo Ente canonico di portata patrimoniale inferiore ed effettivamente proporzionata all'attività da svolgere sempre all'interno dello «spazio» istituzionale dell'Ente originario. È quanto può realizzarsi più facilmente per un Ente Diocesi o per il livello generale o provinciale di un IVC. A sua volta il nuovo Ente potrà decidere per la gestione

⁵⁶ Che, pertanto, possono strutturalmente operare in sostanziale pareggio economico senza coinvolgere alcuna componente patrimoniale.

⁵⁷ L'ordinamento italiano infatti, non solo permette di creare S.r.l. anche *unipersonali* (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Codice di Diritto civile*, Artt. 2250 co.4 e 7; 2331 co.2; 2462 co.2; 2463 co.1; 2464 co.4 e 7; 2470 co.4-7; 2478 co.3; 2481-bis co.5), ma ne ha pure reso progressivamente più agevole la creazione (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 9 agosto 2013, n. 99*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, CLIV [2013], n. 196, 22 agosto 2013).

diretta dell'attività in oggetto (mettendo tuttavia a rischio il proprio patrimonio) o per la sua aziendalizzazione indiretta (v. *infra*).

- Si ha *aziendalizzazione indiretta* quando il patrimonio (soprattutto immobiliare) da utilizzare rimane tutto e comunque nella proprietà e disponibilità del solo Ente canonico (originario o derivato, v. *supra*), mentre si distaccano le attività, come avviene in caso di mera *Locazione* dell'immobile ad un soggetto «altro» che svolga le attività in oggetto. In tale assetto la Società (cooperativa o a responsabilità limitata, o altra che sia) che viene creata per gestire le attività pagherà un canone di *Locazione* all'Ente canonico originario in ragione della fruizione dell'immobile, apportando risorse economiche alla proprietà ma senza coinvolgerla in alcuna delle conseguenze connesse alla gestione dell'attività stessa sotto i profili principalmente tributario, contributivo e giuslavoristico. Temi a parte rimangono quello della sicurezza e correlate responsabilità connesse alla mera proprietà degli immobili, così come quello delle imposte sugli immobili stessi ed il loro utilizzo non diretto da parte di Enti di per sé non commerciali, quali sono gli Enti canonici in Italia.

Decidere per l'una o l'altra modalità dipende in modo significativo non solo dalla separazione delle responsabilità di gestione delle attività che s'intende perseguire, ma pure dalle prospettive di adeguamento strutturale e di manutenzione, soprattutto straordinaria, dei fabbricati coinvolti in questi assetti e dall'aspetto tributario. La *Locazione*, infatti, mantiene a carico del proprietario sia le imposte sui fabbricati (*IMU et similia*), sia i costi di sicurezza, restauro, impiantistica e manutenzioni straordinarie di vario genere. Il trasferimento pieno dell'Uso degli immobili a nuovo soggetto giuridico, invece, libera la proprietà originaria da qualunque costo futuro, riconducendo ogni intervento e costo alla gestione dell'attività in oggetto.

In merito potrebbe pure delinarsi una via «mista» che preveda la costituzione di nuovo Ente (anche solo civile) al quale si trasferisca in modo pluridecennale come patrimonio di fondazione soltanto l'Uso (o la Superficie) degli immobili interessati⁵⁸. In tal modo all'Ente canonico originario rimane la mera nuda proprietà, senza costi né imposte né responsabilità civili, che invece vengono completamente trasferiti al nuovo Ente, mentre lo svolgimento delle attività viene affidato a terzi (= Società cooperativa o a responsabilità limitata), normalmente mediante appalto. Tra l'Ente proprietario e il soggetto che rea-

⁵⁸ Indispensabile in questo caso è la cessione dell'immobile nello stato in cui si trova e la sua restituzione senza alcun ripristino (in realtà: smantellamento) dei lavori di miglioria ed adeguamento effettuati negli anni ma, soprattutto, con espressa esclusione (ora per allora!) di qualsiasi forma di indennizzo per le migliorie apportate; ciò soprattutto se il costo della cessione dell'Usufrutto sia pressoché gratuita.

lizza le attività s'interpone così un altro soggetto – puramente patrimoniale e «a tempo» – che costituisce un ulteriore ostacolo alla possibile aggredibilità del patrimonio originario. Alla cessazione della fruizione del diritto reale in oggetto, il proprietario rientrerà nel pieno possesso e disponibilità dei propri immobili, tendenzialmente mantenuti ed efficienti, dopo non essersene curato per svariati decenni: prospettiva non disprezzabile dal punto di vista economico.

2.3 *Controllo degli Enti strumentali e delle attività aziendalizzate*

Una volta progettata la necessaria separazione patrimoniale e giuridica tra *Ente originario* ed *attività svolte*, occorre dare corpo al *controllo* dei nuovi Enti strumentali destinati a gestire l'attività cosicché, alla fine, non emergano differenze *ed extra* (pastorali, sociali, ecc.) rispetto all'assetto tradizionale in cui l'Ente canonico gestiva direttamente le stesse attività.

Sulla base del già richiamato *assoluto privilegio* statutale per le attività *lavorative, contributive e tributarie* rispetto a quelle *patrimoniali*, anche a questo livello non esistono difficoltà di ordine giuridico canonico ad utilizzare norme e prassi civilistiche adatte ad assicurare un adeguato controllo delle attività di cui si tratta.

L'ambito tecnico-giuridico di pertinenza è, ancora una volta, il Diritto societario, dalla cui sistematica generale emerge che il controllo di un Ente si realizza in due modalità sostanziali: controllo di Diritto o di fatto, con diversi presupposti e conseguenze.

- Il *controllo di Diritto* si esercita in modo preferibilmente statutario, vista la natura comunque volontaria degli Enti dei quali si tratta (= Fondazioni, Cooperative, S.r.l.). Saranno proprio adeguati Statuti a fissare, entro i limiti della legge civile, chi esercita *de Iure* l'attività di indirizzo dell'Ente⁵⁹: più semplice

⁵⁹ «Laddove non sia in nessun modo possibile costituire un Ente canonico, bisognerà prestare particolare attenzione nella redazione degli Statuti dell'Ente civile, non solo ottemperando a quanto prescritto dal Can. 1295 per le persone giuridiche canoniche, ma anche cercando di fare in modo che la *governance* rimanga effettivamente sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità ecclesiastica competente, quanto a composizione del Consiglio di amministrazione e nomina suoi membri, nomina dei membri degli organismi di controllo interno e esterni, obbligo di presentare i Bilanci, destinazione finale del patrimonio residuo in caso di estinzione o soppressione dell'Ente, determinazione del Foro competente in caso di controversie». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, cit., p. 51. «Il principio fondamentale, in questo ambito, è che il governo delle Opere, la vigilanza sulle stesse e la conseguente responsabilità deve indiscutibilmente essere in capo ai Superiori dell'Istituto, a norma delle Costituzioni, o ai responsabili dell'Ente, a norma dello Statuto». ALBERTO PERLASCA, *Beni e Opere. La visione del Libro V del Codice di Diritto canonico e il Magistero pontificio*, cit., p. 59.

ed immediata laddove si possano designare direttamente gli amministratori (= Fondazioni e Società a socio unico); più articolata e delicata laddove debbano esistere assemblee deliberative ed elettive (= Cooperative, Associazioni), situazioni nelle quali sarà indispensabile fissare strettissime condizioni di adesione, onde evitare «scalate» alla decisionalità sull'Ente⁶⁰.

- Più labile è il *controllo di fatto*, seppure non meno efficace al lato pratico: chi finanzia, infatti, può esigere in modo stringente l'adeguamento a *esigenze/ richieste politiche* anche molto penetranti e dettagliate il cui inadempimento porterebbe al collasso economico del soggetto che divenisse non più adeguatamente strumentale, oltre che alla sua estromissione dal raggio operativo del finanziatore⁶¹. Il controllo di fatto attraverso contratti di appalto, o la partecipazione a «progetti», o altre forme e modalità contrattuali che portino l'attività da eseguire a dipendere completamente sotto il profilo economico dall'Ente finanziatore, appare oggi di grandissima efficacia poiché permette di estromettere qualunque soggetto (che non si configuri come lavoratore subordinato) da qualsiasi attività, anche per sola inadempienza contrattuale... in nome della libera concorrenza! Sarà poi l'estromesso a doversela sbrigare coi «propri» creditori, lavoratori dipendenti *in primis*. Ciò che costituisce un indubbio deterrente e strumento di effettivo «controllo».

A questo approccio puramente «societario» possono unirsi, sotto il profilo espressamente «ideale», gli indirizzi ormai fissati – anche in sede europea⁶² – per i c.d. *Enti di tendenza* legati alle Confessioni religiose, ai quali viene ordinariamente riconosciuta (qualche) possibilità di esigere specifiche condotte, sia lavorative che extra lavorative, in accordo con l'esplicita ed espressa natura confessionale dell'attività di cui si tratta⁶³. Anche questa risulta, ad ogni effetto, una possibile modalità di «controllo».

⁶⁰ Cfr. PAOLO GHERRI, *Elementi di teoria e tecnica statutaria civile e canonica*, cit., pp. 108; 141.

⁶¹ Si pensi ai differenti Contratti in *Franchising* o di sfruttamento di *Royalties* o di Marchi o di Concessione che i maggiori *brand* commerciali utilizzano per rendersi presenti sul territorio *senza* impegnare nulla di se stessi ma, al contrario, esigendo adempimenti minuziosi e controllando in modo strettissimo le attività in oggetto.

⁶² Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, *Direttiva 2000/78/CE*, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, XLIII (2000), L 303, 02 dicembre 2000, pp. 16-22.

⁶³ «La Direttiva in parola (Art. 4, 2°) ha di fatto creato un regime speciale in forza del quale gli Stati membri dell'Unione Europea hanno la facoltà di prevedere che alcune categorie di datori di lavoro possono legittimamente licenziare coloro che aderiscono (o meno) a una determinata *Weltanschauung* allorché tali scelte siano in grado di pregiudicare irrimediabilmente lo svolgimento della prestazione in considerazione della natura o del contesto in cui essa viene espletata». ALBERTO PERLASCA, *Conferimento e cessazione dell'Ufficio ecclesiastico. Problemi di rapporto con l'ordinamento civile*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 19, 2006, pp. 151-152. Per l'intera tematica si veda: JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *La libertà religiosa istituzionale nella Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una rilettura canonica*, in *Apollinaris*, 88, 2015, pp. 132-133.

3. *Per concludere*

Il percorso sommariamente delineato, all'interno di un contesto canonicamente piuttosto insolito, poiché sostanzialmente estraneo alla *mens* del legislatore (almeno codiciale), mette in evidenza come, alla fine, la maggior parte della problematica si riduca ad un sostanziale «strabismo plurimo» che costringe a guardare le cose da un *unico* punto di vista (= il patrimonio stabile) senza accorgersi che, in realtà, le direzioni da tenere d'occhio sono almeno *quattro*: le già indicate *patrimoniale, tributaria, giuslavoristica* e di *responsabilità civile*, nessuna delle quali ancora adeguatamente percepita in ambito né di scienza, né di governo canonici.